



Ufficio: Commercio - mercati e fiere - automezzi - gestione risorse finanziarie - pubblicità -
infortunistica stradale

DETERMINAZIONE NUMERO 561 DEL 06/06/2021

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
DELE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ A SEGUITO DI
SINISTRI STRADALI ALLA DITTA M.P.M. SRL .CIG:ZF931F6CB4**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che risulta in scadenza il contratto di concessione del servizio di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale per il ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza compromesse dal verificarsi di incidenti stradali - interventi eseguiti in situazioni di emergenza, affidato in base a D.G. n. 189 del 18.07.2017 alla ditta "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 – 00133 ROMA C.F. e P.I. 09164201007 per la durata di anni quattro la cui scadenza è fissata per il giorno 17.07.2021;

Considerato che un sinistro stradale, oltre a causare danni a cose persone o veicoli, può produrre rifiuti ad alto impatto ambientale e che tali rifiuti devono essere gestiti così come previsto dal Testo Unico dell'Ambiente, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che altrimenti prevede sanzioni per chiunque, anche il conducente del veicolo interessato dal sinistro, abbandoni rifiuti, e anche per quelli derivanti da incidente stradale, sia solidi che liquidi, che vengono collocati a lato della strada;

Visto il Decreto Legislative n, 285 del 30 aprile 1992 - Codice Della Strada – :

- all' art. 1 sancisce che tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
- all'art.14 stabilisce che tra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Nella fattispecie il comma 1 lettera a) recita testualmente: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- all' art. 15. comma 1, lettera f bis, prevede che "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento", stabilisce, inoltre, per le violazioni a tale divieto una sanzione amministrativa pecuniaria da € 108,00 a € 433,00, e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese; ai sensi dell'art.15 c. 4 CDS;
- all' art.161, comma 2, sancisce che chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscido, infiammabili e comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve



provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il triangolo e in mancanza con altri mezzi idonei, nonché deve informare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia; Dal combinato disposto degli artt. 14, comma 1, e 211, comma 1 lettera a, del D.lgs. n.258 del 30 aprile 1992, Codice della Strada. Nonché dell'art. 192, comm.1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, Testo Unico in Materia Ambientale, si evince il dovere delle Amministrazioni di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale in qualità di Ente proprietario delle strade, nonché l'obbligo della stessa Amministrazione del ripristino dello stato dei luoghi mediante illuminazione di rifiuti abbandonati e depositati sul suolo e nel suolo;

Ritenuto che l'Amministrazione Comunale in base alla normativa sopra richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e che si rende pertanto necessario provvedere ad affidare nuovamente in concessione il predetto servizio;

Visto che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:

- nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
- nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria. ecc.);
- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

Considerato che attualmente, per le singole Amministrazioni sarebbe difficoltoso provvedere autonomamente alla gestione dell'attività di ripristino post incidente stradale, sia nella fase meramente operativa, sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;

Appurato che per la corretta esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;

Visto che la creazione all'interno di ogni Amministrazione di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe complessa, nonché onerosa in termini di risorse umane ed economiche e che, dunque, per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e così in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;

Verificato che il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016 – nuovo Codice degli appalti pubblici e del contratto di concessione -, ove all'art. 3 c.1 lett. VV) definisce la "concessione di



servizi” quale un “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”.

Dato atto che l'affidamento in concessione del servizio in oggetto non comporta alcun onere, né presente, né futuro per l'Amministrazione comunale, in quanto il servizio viene remunerato dalle compagnie assicurative tenute a risarcire il danno causato alla sede stradale;

Considerato tuttavia

- che ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n 50/2016, in base agli importi di risarcimento corrisposti dalle compagnie assicurative negli ultimi quattro anni, l'importo presunto del presente affidamento può essere quantificato per un periodo di quattro anni in € 3.000,00;
- non sono presenti oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata;

Rilevato che le tipologie di interventi di ripristino post incidente che vengono richiesti possono essere così classificate:

- "intervento standard" con ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- "intervento senza individuazione del veicolo responsabile": gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;
- "interventi perdita di carico": l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

Ritenuto che in virtù dei precisi interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del servizio di ripristino post incidente (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori), il Comune intende realizzare detto servizio attraverso un operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

- l'operatore esterno, in qualità di coordinatore del servizio, dovrà assicurare esistenza di una struttura centrale operativa che realizzi il coordinamento con i centri logistici operativi, ad essa contrattualmente collegate, che concretamente espletino il servizio, per garantire operatività capillare sul territorio, consentendo così un più efficace contenimento dei prezzi dell'intervento, nonché realizzi la gestione del rapporto con le compagnie assicuratrici del responsabile del sinistro;



- i requisiti di cui la struttura centrale di coordinamento deve disporre sono i seguenti:
- ⊙ Iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività in oggetto;
 - ⊙ Centrale Operativa in h 24 365 giorni l'anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (Forze dell'Ordine, Enti gestori/proprietari di strade);
 - ⊙ Polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per la eventuale non corretta esecuzione degli interventi su strada del valore di € 10.000.000,00;
 - ⊙ Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alle categorie necessarie;
 - ⊙ Certificazioni ISO 9001, 14001, 18001, 11200, 39001, 27001;
 - ⊙ Centro di raccolta dati per il monitoraggio, la pianificazione e la registrazione dell'andamento dell'incidentalità stradale e dell'impatto ambientale negli specifici ambiti territoriali;
 - ⊙ Protocolli operativi relativi sia alle modalità di intervento per l'effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle operazioni di pulitura, nel rispetto della vigente normativa ambientale, sia alla registrazione dei dati inerenti il sinistro, per la successiva attività di analisi della sinistrosità della rete viaria dell'Amministrazione
- l'operatore esterno deve altresì garantire tramite le proprie strutture operative dislocate sul territorio e contrattualmente ad essa collegate i seguenti requisiti:
- ⊙ iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività in oggetto
 - ⊙ iscrizione presso l'albo dei Gestori ambientali per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
 - ⊙ Disponibilità da parte delle strutture operative locali, di idonei furgoni per le operazioni di pulizia, con attrezzature specifiche, omologati "ad hoc" autorizzati al trasporto di rifiuti;
 - ⊙ Disponibilità di prodotti certificati e autorizzati per l'utilizzo in ambiente naturale con specifica capacità disinquinante;
 - ⊙ Capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 285/92 (codice della Strada) e D.lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
 - ⊙ operatività in h 24 365 giorni l'anno con almeno 2 operatori per ogni turno;
 - ⊙ Possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 20/30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 30/40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;

Visto che il comma 2, dall'art. 1 del DL 76/2020, definisce le procedure agevolate per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (regime derogatorio: **avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021**); si prevede **per servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione:

- affidamento diretto per importo inferiore a 75.000 euro;
- procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie.

Visto altresì che con la legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe (l. n. 21 del 26 febbraio 2021 - pubblicata in GU n. 51 del 01/03/2021), dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente previsione normativa:

a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.



189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".

Accertato che il successivo comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente;

Considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 150.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto in deroga alla procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nel servizio in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto la fornitura è fornita in maniera unitaria;

Considerato che è pervenuta a questo Comune, con prot. N. 3917 del 06.02.2021, la proposta di affidamento del servizio di coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente, della società "M.P.M. S.r.l.", società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento della ALI GROUP SRL, in seguito per brevità denominata anche "MPM", con sede legale a Osimo via T. A. Edison 4/6, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08377420966;

Valutato che la "M.P.M. S.r.l." è in possesso di tutti i requisiti tecnici di cui sopra per il corretto esercizio dell'attività di Coordinamento del servizio di pulitura post incidente stradale e assicura l'operatività con Strutture Operative, ad essa vincolate contrattualmente, le quali soddisfino i requisiti sopra indicati;

Visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;



- beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
- seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;

Considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), anche in considerazione della particolarità del servizio fornito;

Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;

Visto anche il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36 comma 1 d. lgs. N. 50/2016;

Considerato che la proposta così come formulata da M.P.M. S.r.l. permetterebbe al Comune non soltanto di usufruire di un professionale ed efficiente servizio di pulizia post incidente stradale "a costo zero", ma anche di monitorare la sinistrosità delle proprie strade ed il conseguente impatto ambientale al fine di adottare strategie mirate per la risoluzione dei problemi connessi;

Tenuto conto che a parere di questo Ente risultano sussistere tutte le più ampie e comprovate ragioni di natura tecnica e giuridica per affidare il servizio di pulitura post sinistro stradale a M.P.M. S.r.l. mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020.

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;



Dato atto che per gli affidamenti di cui alla presente procedura è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dal DL n. 76/2020 e, per quanto compatibili, dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Servizio di coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente per l'ente locale
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, Contratto fuori Mepa.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tenuto conto che il CIG relativo è il seguente: ZF931F6CB4;

Vista la Delibera di Consiglio n. 64 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2021/2023.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2021 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse per il triennio 2021/2023.



Visto il decreto del Sindaco, n.5 del 30/12/2020, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, il servizio:

Nome affidatario	M.P.M. S.r.l.
PI e/o CF	08377420966
Sede	Osimo via T. A. Edison 4/6
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Servizio di coordinamento dell'esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune
Clausole essenziali	il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale Il Contratto di concessione dovrà essere inoltre eseguito secondo le modalità e le clausole riportate nel contratto di concessione predisposto ad hoc, che si allega in copia alla presente per l'approvazione
Strumento di acquisto	Fuori Mepa.
Importo totale affidamento	Non prevede oneri diretti a carico del Comune né a carico dei cittadini. In via presuntiva il valore di affidamento può essere quantificato in euro 3.000,00
Scadenza contratto di concessione	Quattro (4) anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione
CIG	ZF931F6CB4



3. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
4. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria;
6. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.

San Severino Marche, li
06/06/2021

Responsabile Area Vigilanza

Bizzarri Adriano / ArubaPEC S.p.A.